

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che il seguente progetto di legge, sia presentato alle Camere dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che incarichiamo di svolgerlo in motivò, ed di sostenere la discussione.

## Articolo Primo.

Il Governo è autorizzato ad alienare le beni Demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge, e ordinato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze.

## Articolo Secondo.

L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.  
Tuttavia, i beni d'un valore non eccedente le lire 500, potranno essere alienati per trattativa privata.

## Articolo Terzo.

L'alienazione autorizzata dall'articolo 1° seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al Demanio dello Stato nell'art° 427 del Codice Civile.

## Articolo Quarto.

L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di Regii Decreti, purché

7  
il parere del Consiglio di Stato.

---

Articolo Quindici.

---

Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed alle altre condizioni della vendita, il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni, che crederà più opportune nell'interesse dello Stato.

---

Articolo Sedici.

---

Per l'effetto della presente legge si derogato alla seconda parte dell'art. 1272 del Codice Civile, e ad ogni altra disposizione in contrario.

---

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

---

Dato a Torino addì                      Novembre 1870.

---

Antonio Emanuele

Aljano

Signori

Fra i varj mezzi coi quali il Ministero si propone di far fronte ai bisogni dell' Erario, havvi per quello di promuovere la vendita di tanti beni demaniali quanti corrispondano al valore di circa 4. Milioni.

A tale intento è diretto il progetto di Legge che ho l'onore di presentarsi corredato da uno stato contenente l'indicazione di beni da alienarsi. (1)

Io non mi farò ad osservare Signori, siccome le stringenti necessità in cui versa l' Erario siano giusta ragione per declinare del principio dell' inalienabilità dei diritti e beni demaniali consacrata dalle antiche Leggi dello Stato, e poscia dall' Art. 172. del seguente Codice Civile. Voi tutti il comprendete o Signori; E perciò non mi rimane che tornare brevemente alle considerazioni intrinseche di siffatta alienazione, e delle relative disposizioni.

È quanto al primo punto è da considerarsi che la massa dei beni alienandi secondo i calcoli istituiti dall' Amministrazione delle Finanze ritrovando al solo valore di circa 4. milioni di lire

(1) Questo stato è depositato presso l'Archivio della Camera.

ed essendo quei beni frazionati e  
posti in vari delle Provincie di  
Cerreferma non è a temersi che  
la loro vendita sia per produrre  
un sensibile deprezzamento al  
valore delle private proprietà.  
Piuttosto è a credersi che l'alie-  
nazione di cui si tratta tornerà  
vantaggiosa all'interesse genera-  
le dell'Agricoltura, essendo noto che  
l'industria e la diligenza dei  
privati è senza confronto mag-  
giore di quella delle pubbliche  
Amministrazione.

Nel rapporto poi dell'Erario  
ascendendo il reddito che ora si  
ricava dai beni alienandi a  
L. 16,8129. e 72; il vuoto che  
si avrà di quella somma nelle  
rendite ordinarie dello Stato ri-  
sulta certo meno sensibile di  
quello che nelle attuali stret-  
tezze variali si agli per tornare  
proprio il Capital prezzo da  
ricavarli dall'alienazione.

Quanto alle condizioni della vendita  
l'attenzione del Governo portarsi  
precisamente su due punti:

1.° L'assoluta rinuncia al  
diritto di riscatto spettante al  
Demanio per l'Art. 127. del  
Codice Civile;

2.° La deviazione della forma-  
tola dell'Asta pubblica per bene  
di un valore non eccedente  
le lire 500.



Tanto l'una che l'altra di  
queste condizioni, e la prima in  
ispecie, devono aumentare il  
numero degli Aspiranti ed  
accrescere largamente la misura  
delle offerte, essendo troppo noto  
che una proprietà sottoposta  
a un diritto di riscatto appena  
può dirsi una vera proprietà  
e ben pochi vorrebbero impie-  
garvi una parte delle loro fortune.

Delle altre condizioni concer-  
nenti il modo e le epoche del  
pagamento il Ministero pensa  
che non possa formarsene oggetto  
di una disposizione preventiva  
di Legge; ma si debbano regolare  
a norma delle circostanze pel  
miglior interesse del pubblico erario.

Il Ministro segretario di Stato  
delle Finanze

M. Pignatelli

N<sup>o</sup> 2.

Progetto di legge

presentato dal Ministro di Finanze  
nella seduta del 26 gennaio 1890.

---

Alienazione di beni Demaniali